



LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 n. 23

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1/12/2004 n. 11

LEGGE N.23 del 2004 - Interventi di sostegno al sistema della Formazione Professionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità ed interventi)

1. Al fine di accrescere le competenze delle risorse umane ed accompagnare lo sviluppo occupazionale in termini qualitativamente stabili e riconoscibili, la Regione sostiene il sistema della Formazione Professionale nella fase di avvio del processo di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità nonché nel processo di costruzione dell'offerta formativa regionale mediante la costituzione presso la FI.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A., di un "Fondo di rotazione e di sostegno del sistema formativo".
2. Il Fondo di cui al comma 1 può anche essere alimentato dalle somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli Enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formative.
3. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi rivolti al sostegno delle Agenzie Formative aventi sedi operative accreditate nel territorio della Regione Liguria, anche tramite il finanziamento di progetti di investimento.
4. La Giunta regionale costituisce il fondo e ne individua le modalità di funzionamento. La gestione é disciplinata da apposita convenzione tra la Regione e la FI.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A..

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a)

utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

b)

le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

– prelievo di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107

"Fondo speciale di parte corrente";

– iscrizione di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale";

– iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 11.203 "Interventi per le attività di formazione professionale";

c)

nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004:

– individuazione nel Titolo III "Entrate extratributarie" Cat. 3.3 "Recuperi e rimborsi" dell'U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa";

– istituzione al Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale" - Cat. 4.5 "Entrate derivanti da recuperi e da rimborso di crediti" dell'U.P.B. 4.5.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa" - per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 3

(Conformità alle disposizioni

comunitarie in materia di aiuti di stato)

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. La Regione procede alla notifica alla Commissione Europea delle disposizioni attuative della presente legge, per le parti che prevedano un regime di aiuti non esentato dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

3. In attesa dell'esito favorevole dell'esame da parte dell'Unione Europea delle disposizioni attuative della presente legge notificate ai sensi del comma 2, i relativi benefici potranno essere erogati secondo le regole degli aiuti di importanza minore ("de minimis") di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 2004

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2004

___Num:0023

___Boll__Uff__Num:11

___Boll__Uff__Anno:2004